



Comunicazione

Data: 13.06.2017

Abrogazione parziale del decreto contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Il decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (DCF 62) rappresenta una normativa contro gli abusi atta a proteggere il substrato fiscale estero da pretese senza causa legittima avanzate nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso di abrogare una delle due fattispecie di abuso disciplinate nel DCF 62 con effetto al 1° luglio 2017.

La fattispecie abrogata concerneva le pretese a sgravi d'imposta palesemente senza causa legittima. Dopo la sua abrogazione, sarà unicamente lo Stato della fonte a verificare che siano adempiute le condizioni per lo sgravio d'imposta sui redditi. Quando il beneficiario dei redditi risiede in Svizzera, le autorità fiscali svizzere, segnatamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni, non sono più tenute a controllare a loro volta che si verifichino le condizioni per l'uso legittimo di una CDI, in particolare quelle concernenti il diritto di godimento. Il Consiglio federale ha deciso di abrogare questa fattispecie a seguito dell'elaborazione a livello internazionale di norme contro gli abusi di CDI e dell'espansione dello scambio di informazioni transfrontaliero.

Inoltre, il Consiglio federale ha colto l'occasione di questa abrogazione parziale per convertire formalmente il DCF 62 in ordinanza.

Per ulteriori informazioni:

Sezione Questioni fiscali bilaterali e convenzioni
contro le doppie imposizioni, Segreteria di Stato per le
questioni finanziarie internazionali SFI,
tel. +41 58 462 71 29, dba@sif.admin.ch

A questo [indirizzo](#) è consultabile l'ordinanza che sostituisce il DCF 62.